



COMUNE DI GRECI

(Provincia di Avellino)

-UFFICIO TECNICO-Servizio Urbanistica-



Ordinanza del Settore Tecnico n.07
del 19.04.2024
Prot. 1357

OGGETTO : ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA MURGE A TUTTI I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSUNTA le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art.5 comma 3, l'art. 6 comma 4 e 5 ed in particolare l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285/92, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 360/93 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale sono stati conferiti ai Comuni i poteri della regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, da esplicarsi con apposita ordinanza;

VISTO l'art. 6 comma 4 e art.7 comma 1 del Nuovo Codice della Strada che prevede, tra l'altro, la facoltà dell'ente proprietario della strada di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade";

RITENUTO CHE, in relazione alle caratteristiche strutturali del tratto di strada succitato, si rende necessario adottare un provvedimento che limiti il numero dei veicoli autorizzato a transitarvi al fine di garantire la sicurezza, la vivibilità e il decoro dell'intera area e tutelare la sicura circolazione degli utenti stessi e contemporaneamente permettere un'usura più contenuta e quindi una più efficace manutenzione del fondo stradale;

RILEVATA pertanto l'opportunità di istituire il divieto di transito permanente a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ai fini di evitare l'uso non consono della strada, precludendo di fatto la sicurezza della circolazione e dell'ambiente, prevedendo più specificatamente le seguenti eccezioni: a) Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine nonché dei veicoli in servizio disoccorso/emergenza; b) Veicoli autorizzati dall'Ufficio di Polizia Municipale secondo le esigenze dimostrabili;

VALUTATO CHE l'intervento viabilistico è immediatamente realizzabile mediante apposizione di idonea segnaletica verticale di "Divieto di transito" con all'interno l'indicazione della massa a pieno carico massimo consentita, nel caso di specie 3,5t;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, degli operatori e degli altri utenti, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, al fine di consentire la sicura e corretta esecuzione di quanto in argomento, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTO l'art. 7 co. 1 del Nuovo Codice della Strada per cui è facoltà dei Comuni limitare la circolazione ad alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 37 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada), in particolare l'art. 135 n.7 e art. 120 n. 14;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visti gli atti d'ufficio, parti integranti del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n°267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

L'INTERDIZIONE PERMANENTE AL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA MURGE A TUTTI I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

I N C A R I C A

1. l'Ufficio Tecnico di predisporre la regolamentare e necessaria segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lvo 30.04.1992 n°285 e ss.mm.ii.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.).

2. La regolamentazione di cui sopra dovrà essere realizzata mediante segnaletica conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

I N F O R M A

3. -che il mancato rispetto della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge relative;

4. -che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente ordinanza ed aipreposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, spetta il compito di farla rispettare;

5. -che ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.Lgs. n. 285/92 un eventuale ricorso formale contro il presenteatto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione (Albo On-Line), secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione D.P.R. 16/12/92 n. 495;

6. -che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7agosto1990 n°241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Albo On-Line), al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

7. -che le disposizioni contenute nel presente provvedimento siano rese note al pubblico ed alla utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica e previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nelle forme e nei termini di legge.

8. A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale nella persona del Responsabile. Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio del responsabile del procedimento.

9. A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 2008 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Campania, ovvero entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Avellino;
- Al Sindaco;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Greci (Av);
- al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Dalla residenza di 19.04.2024

IL SINDACO RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
Nicola Luigi NORCIA